

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 297
a iniziativa del Consigliere Cesetti:
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 15 OTTOBRE 2001, N. 20
“NORME IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI PERSONALE DELLA REGIONE”

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge si rende necessaria per apportare modifiche alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), al fine di evitare che il Governo proponga impugnativa innanzi alla Corte Costituzionale del recente intervento del legislatore regionale, che con l'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2019, n. 12 (Modifiche della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 "Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione") ha sostituito il comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 20/2001. Nel correttivo, infatti, posto in essere dal legislatore regionale per ricondurre la disposizione normativa allora vigente alla piena legittimità costituzionale, dopo la modifica del 2012 si è dimenticato di richiamare espressamente anche i dirigenti delle amministrazioni pubbliche indicate all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001. Occorre quindi inserire al comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 20/2001 dopo le parole: "dirigenti regionali" le parole: "o a dirigenti delle pubbliche amministrazioni indicate al comma 2 dell'articolo 1 del d. lgs. 165/2001" dal momento che, altrimenti, si sarebbe costretti ad interpretare la norma nel senso che, diversamente dalla disciplina statale, quella regionale finirebbe per richiedere per il conferimento dell'incarico di Segretario generale della Regione "requisiti esperienziali" né richiesti per il conferimento dell'incarico di Segretario generale dei Ministeri (confrontare il comma 3 dell'articolo 19 del d.lgs. 165/2001), né per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale per i dirigenti appartenenti ai ruoli di una pubblica amministrazione, come individuata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001.

L'articolo 1 della presente proposta di legge contiene pertanto la su illustrata modifica mentre l'articolo 2 contiene l'invarianza finanziaria in quanto dall'applicazione della presente legge non derivano, né possono derivare, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione e all'articolo 3 è prevista l'urgenza della proposta di legge medesima.